

la strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva, e ad un sussidio della Provincia in ragione del quarto.

« Ai Comuni che nell'indicato termine costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria, saranno accordati eguali sussidi, ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di venti chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare. »

L'onorevole Rava propone il seguente emendamento: « Propongo di mantenere il testo dell'articolo 1 del Ministero, con l'emendamento 8 anni al primo comma. »

L'onorevole Rava insiste nel suo emendamento?

Rava. Dopo la dichiarazione del ministro che accetta i 25 chilometri, non insisto, e lo ringrazio.

Presidente. L'onorevole Credaro ha proposto un emendamento, sottoscritto da dieci deputati, perchè, dopo la parola *costruiranno*, si dica *o ultimeranno la costruzione di una strada*.

Gianturco. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Gianturco. Vorrei domandare un semplice chiarimento alla Commissione e al ministro. L'articolo 6, che, sotto questo rispetto, si ricollega al primo, rimanda alla legge del 1868, e specialmente all'articolo 21, che dichiara applicabili i benefici di quella legge anche ai Consorzi fra Comuni. Ora io chiedo: i benefici dell'articolo primo sono applicabili anche ai Consorzi fra Comuni? E la distanza di 20 o 25 chilometri come sarà misurata? Ponendo l'ipotesi che tre Comuni si uniscano in Consorzio, perchè tutti e tre sono interessati ad avere la strada d'accesso alla stazione, la distanza dei venti o venticinque chilometri da quale fra i tre Comuni sarà computata? dal più lontano o dal più vicino? La cosa è di una grave importanza.

Tedesco, *relatore*. Dal più lontano.

Gianturco. Dal più lontano? Io aspetto che il ministro e la Commissione facciano una dichiarazione che renda possibile la costituzione dei Consorzi; altrimenti, quando la distanza non fosse misurata dal Comune più lontano dalla stazione o dalla fermata ferroviaria, mancherebbe l'utilità e la ragione stessa del Consorzio. Comprendo che già qualche cosa si è fatto, estendendo da 20 a 25 chilometri la distanza stabilita dall'articolo 1º; ma, evidentemente, la disposizione

dell'articolo 6, combinata con quella dell'articolo 1º, non avrebbe più importanza se non si desse una larga interpretazione all'articolo 1º.

È su ciò che desidero avere qualche chiarimento.

Presidente. L'osservazione dell'onorevole Gianturco concerne il modo di computare i 25 chilometri.

Procediamo per ordine. Anzitutto, c'è l'emendamento dell'onorevole Credaro, sottoscritto da dieci deputati, il quale vorrebbe che si aggiungessero, dopo la parola *costruiranno*, queste altre parole: *o ultimeranno la costruzione di una strada*.

La Commissione lo accetta?

Tedesco, *relatore*. L'onorevole Credaro intende di riferirsi alle strade presentemente in costruzione? Se è così, io non credo che si possa accettare il suo emendamento, perchè allora la legge avrebbe effetto retroattivo. Anzi, su questo argomento, ricordo che si accennò a qualcosa di simile nelle discussioni fatte dalla Commissione, ma si ebbe ripugnanza ad ammetterlo anche per considerazioni di ordine finanziario.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici accetta l'emendamento dell'onorevole Credaro?

Balenzano, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Credaro, io credo che con una dichiarazione esplicita, che potremo anche inserire nell'articolo, possiamo intenderci. Se si è cominciata una strada, e, alla pubblicazione della legge, se ne son fatti, per esempio, 10 chilometri, e ce ne sono da fare altri 10 per accedere alla stazione, il Comune, per questi ultimi 10 chilometri, indubitatamente ha diritto ai vantaggi della legge. Se invece vuoi che il concorso dello Stato debba estendersi anche al tronco costruito, allora non posso convenire, perchè darebbesi un effetto retroattivo alla legge, in contraddizione con l'esplicito scopo di essa, che è di provvedere per l'avvenire.

Credaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Credaro. Io dò precisamente questo significato al mio emendamento, ma ritengo che sia opportuno di introdurlo per ragione di prudenza nell'articolo stesso. Poichè temo che, da parte delle Province, possano sorgere obiezioni rispetto all'interpretazione di questo articolo.

Questa legge dovrà essere eseguita non solo nei rapporti fra Stato e Comuni; ma anche nei rapporti delle Province. C'è la Provincia che potrebbe valersi della forma meno chiara dell'articolo per rifiutarsi di pagare